



# Comune di Sant'Elia Fiumerapido

## (Provincia di Frosinone)

COMUNE DI SANT'ELIA  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0008719 - 10.09.2020  
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

ORDINANZA N.

Uffici SINDACC

**OGGETTO: CHIUSURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PLESSI RICADENTI NEL COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO AL GIORNO 23 SETTEMBRE 2020 E SEGUENTE APERTURA DEI MEDESIMI PLESSI PER IL GIORNO GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020;**

### IL SINDACO

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il D.L. 30 luglio 2020 n.83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

**Vista** la Delibera della Giunta Regionale 413/2020 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021, con inizio delle attività didattiche il 14 settembre 2020;

**Visto che** in data 8 settembre 2020 si è tenuta la riunione tra la Regione Lazio e Anci Lazio richiesta da molti Comuni per affrontare le problematiche legate alla riapertura delle scuole alla data del 14 settembre 2020 che come rappresentato dai comuni stessi ricadono sulle amministrazioni comunali, per attuare con puntualità le complesse normative per la prevenzione del contagio da coronavirus, non ultima la riapertura delle scuole sede di seggio elettorale;

**Sentiti** il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Pellegrini, il Presidente del Consiglio di Istituto Parisi Giuseppina e la Vice Presidente del Consiglio di Istituto Palombo Anna;

**Evidenziato** che necessitano tempi aggiuntivi per l'allestimento delle aule secondo i protocolli Covid-19 per tutte quelle aule e/o ambienti che, allo stato odierno, sono interessati da lavori; che, ad oggi, non sono stati consegnati gli arredi (banchi) richiesti per l'allestimento di alcune aule nel rispetto dei protocolli Covid-19;

**Rilevato altresì** che le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre p.v. determinerebbero necessariamente una pressoché immediata sospensione delle lezioni atteso che i plessi scolastici sono prevalentemente sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di disinfezione e sanificazione i cui costi gravano per lo più sui comuni;

**Pertanto**, solo a seguito della predetta avvenuta sanificazione e riconsegna dei locali alla scuola, sarà possibile allestire le aule come da protocollo di sicurezza Covid-19, onde consentire l'igiene e sanità dei locali scolastici;

**Ritenuto**, conseguentemente che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali rivolte a posporre l'inizio delle attività didattiche;

**Visto** l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: *"In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma."*;

**Atteso** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Rilevato** che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. *"ordinanza contingibile ed urgente"*, cioè un atto a contenuto atipico, che l'amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell'Unione europea;

**Rilevato**, altresì, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *"Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento"* (CdS Sez. V, n. 1128 del 29.7.1998; in tal senso anche: CdS, sez. V n. 63 del 23.01.1991; TAR Puglia sez. Lecce n. 3598 del 16.11.2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l'elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall'effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell'adozione della medesima, essendo ininfluyente tanto la prevedibilità dell'evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (TAR Veneto Sez. II n. 406/2013; CdS sez. V 19.12.2012 n. 4968; TAR Campania, Napoli sez. 21.6.2005 n. 8328). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e, devono, essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *"L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli"* (CdS Sez. V n. 1904 del 2.4.2001; in tal senso anche Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 490 del 17.01.2002);

**Ribadito** che:

*"Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco dell'ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti sui locali scolastici e a effetti, nella proporzionalità del provvedimento"* (TAR Liguria sez. IIA 2 maggio 2018, n. 410);

- *"Il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in qualità di ufficiale del Governo deve sottostare a specifici presupposti e limiti che consistono nella situazione di eccezionalità e urgenza, non affrontabili con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, e nel rispetto dei principi generali di proporzionalità della misura in ordine al sacrificio imposto al soggetto privato relativamente a una situazione di grave pericolo per*

*l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana " (TAR Calabria sez. Catanzaro IA del 4.4.2018, n. 809 - TAR Puglia, sez. Bari n. 609/2020 e TAR Lombardia, sez. Milano n. 929/2020- CdS Sez V, n. 1670/2020;*

**Rilevato** che l'indicata situazione di pericolo, connessa all'utilizzo delle scuole, nel corso del completamento dei lavori e delle forniture, impone l'adozione di immediate misure, aventi natura cautelare e precauzionale, volte a scongiurare, in un'ottica di corretta precauzione, l'effettiva concretizzazione del pericolo medesimo. In altri termini, "l'applicazione del principio di precauzione comporta (...) che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa o da situazioni pericolose, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali" (CdS Sez. V n. 2495/2015). In tal senso, pur consapevoli dell'inizio dell'anno scolastico e della sua indubbia importanza, occorre, ad ogni modo, in un'ottica di comparazione di "beni pubblici" da tutelare, anteporre l'imprescindibile salvaguardia dell'incolumità pubblica, quale indubbio valore primario, da garantire nella sua interezza ed in modo prioritario;

**Ritenuto**, in ragione delle considerazioni ora espresse, di essere in presenza:

- di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;
- di una situazione contingente, che impone un intervento immediato ed urgente;

**Considerato** per tutto quanto sopra di dover disporre l'apertura delle scuole a far data da giovedì 24 settembre 2020;

**Visti:**

- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 6. Legge n. 125 del 24 luglio 2008 che ha modificato il testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale; - l'art.7 Legge n. 241/1990 in base al quale è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, facente parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo,

## **ORDINA**

- La chiusura dei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo di Sant'Elia Fiumerapido fino al giorno 23 settembre 2020;
- La conseguente apertura dei medesimi plessi per il giorno giovedì 24 settembre 2020;

**Dispone**

La comunicazione della presente ordinanza a tutte le scuole, alla Prefettura e la massima diffusione della presente anche a mezzo stampa;

## **Avverte**

Che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e viene altresì applicata, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;

## **Dispone**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

- Al Prefetto di Frosinone;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sant'Elia Fiumerapido;
- Alla Stazione Carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido;
- Al Comando della Polizia Locale di Sant'Elia Fiumerapido.

## **Informa**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

**Sant'Elia Fiumerapido, 10.09.2020**



IL SINDACO

Avv. Roberto Angelosanto